



Deliberazione n. 30/2021

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e ss.mm.ii.. Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale alla data del 31 dicembre 2020.

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e dal D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTA la Deliberazione del Commissario dell'Autorità Portuale di Trieste n. 274 del 24 novembre 2015, con la quale sono stati approvati il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dell'Autorità Portuale di Trieste, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, Legge n. 190/2014, e la Relazione tecnica allegata al medesimo, entrambi trasmessi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicati sul sito internet istituzionale www.porto.trieste.it, sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezione "*Enti controllati*";

VISTA la Deliberazione del Commissario dell'Autorità Portuale di Trieste n. 85 del 15 marzo 2016, con la quale è stata approvata la Relazione sui risultati conseguiti al 31 dicembre 2015 di cui al predetto Piano di razionalizzazione, redatta ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge n. 190/2014, trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet istituzionale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito Testo Unico), così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale n. 75 del 20 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il documento di ricognizione delle società e delle partecipazioni societarie possedute

alla data del 23 settembre 2016 dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, già Autorità Portuale di Trieste, redatto sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 24 del Testo Unico rubricato "*Revisione straordinaria delle partecipazioni*", inviato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sul sito internet istituzionale;

CONSIDERATO che l'articolo 20 del Testo Unico, rubricato "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", dispone quanto di seguito:

“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla

struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.”;

RILEVATO che risultano tenute all'adempimento dell'obbligo della revisione - straordinaria e periodica - delle partecipazioni societarie detenute, le Pubbliche Amministrazioni, definite dall'articolo 2, comma 1, lett. a), del Testo unico, come “le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale” e che pertanto, qualora sussistano partecipazioni societarie detenute indirettamente tramite i soggetti rientranti nella citata definizione, questi ultimi saranno senz'altro tenuti a provvedere autonomamente alla revisione delle proprie partecipazioni;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del Testo Unico, rubricato "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*", dispone, ai commi 1 e 2, quanto di seguito:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.";

RILEVATO che, secondo le definizioni di cui all'articolo 2 del Testo Unico, formano oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo e le partecipazioni indirette esclusivamente nell'ipotesi in cui, come altresì chiarito dalla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti con Deliberazione n. 19 del 21 luglio 2017, siano detenute dall'Amministrazione Pubblica per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte della medesima;

CONSIDERATO che, pertanto, secondo le predette indicazioni, formano oggetto di revisione straordinaria ex art. 24 del Testo Unico e di revisione periodica ex art. 20 del Testo Unico, esclusivamente le partecipazioni societarie (restando escluse le partecipazioni in enti associativi diversi dalle società) dirette - di controllo e non - detenute dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, con esclusione delle partecipazioni indirette, essendo queste ultime detenute per il tramite di società a loro volta non sottoposte a controllo da parte dell'Amministrazione medesima;

VISTO l'articolo 26, comma 2, del Testo Unico, il quale dispone che *“L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea”*;

CONSIDERATO che le società partecipate “Società Alpe Adria S.p.A.” e “Interporto di Trieste - S.p.A.” - in quanto facenti parte del “Gruppo Friulia” - sono ricomprese nell'allegato A del Testo Unico;

VISTO l'articolo 26, comma 11, del Testo Unico, a norma del quale *“Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”*;

VISTO l'articolo 26, comma 12-*quinquies*, del Testo Unico, il quale dispone che *“Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20”*;

VISTE le Deliberazioni del Comitato di Gestione n. 22 del 20 dicembre 2018, n. 22 del 30 ottobre 2019 e n. 11 del 15 ottobre 2020, con le quali sono stati approvati, in ottemperanza all'articolo 20 del Testo Unico, i documenti di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale alla data, rispettivamente, del 31 dicembre 2017, del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019 - che costituiscono l'aggiornamento annuale del documento approvato con Deliberazione n. 75/2017 - ed i relativi allegati *“Allegato A)”*. In sede di prima applicazione dell'articolo 20 del Testo Unico la ricognizione - effettuata sulla scorta del modello di cui alla citata Deliberazione n. 19/2017 della competente Sezione di controllo della Corte dei Conti - ha riguardato le partecipazioni societarie detenute alla data del 31 dicembre 2017 che avevano formato già oggetto della valutazione effettuata con il documento di revisione straordinaria redatto ai sensi dell'articolo 24 del Testo Unico ed approvato con la citata Deliberazione n. 75 del 20 febbraio 2017;

RILEVATO che le predette Deliberazioni nn. 22/2018, 22/2019 e 11/2020, unitamente ai documenti allegati alle medesime, sono state trasmesse ai soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, del Testo Unico, identificati nella Sezione di controllo della Corte dei Conti competente e nel Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII con contestuale pubblicazione

sul sito internet www.porto.trieste.it, sezione “*Amministrazione Trasparente*”, sottosezione “*Enti controllati*”. Tali documenti sono stati altresì trasmessi alla struttura di monitoraggio prevista dall’articolo 15 del Testo Unico per il tramite dell’applicativo “*Partecipazioni*” del Portale Tesoro, ove sono stati inseriti sia i dati e gli esiti della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Testo Unico, sia le informazioni richieste ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e degli enti partecipati dall’Amministrazione ai sensi dell’articolo 17 del D.L. n. 90/2014;

CONSIDERATO che con il richiamato documento di revisione ordinaria ex articolo 20 del Testo Unico approvato con Deliberazione del Comitato di Gestione n. 11/2020 è stata data evidenza delle partecipazioni societarie detenute dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale alla data del 31 dicembre 2019, mentre con la presente revisione ordinaria viene rappresentato lo stato delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2020;

RILEVATO che nell’arco temporale intercorso tra i suddetti documenti di revisione ordinaria - riferiti allo stato delle partecipazioni esistente alla data rispettivamente del 31 dicembre 2019 e del 31 dicembre 2020 – si registra la cancellazione (comunicata con nota Prot. GEN-GEN-2020-0008189-A-A di data 08 settembre 2020) della società Fiera di Trieste S.p.a. dal locale Registro delle Imprese a seguito di intervenuta chiusura della procedura liquidatoria afferente la medesima;

VISTA la pubblicazione in data 23 novembre 2018 sul sito MEF – Dipartimento del Tesoro delle Linee guida fornite, in condivisione con la Corte dei Conti, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica presso il Dipartimento del Tesoro, e dell’allegato schema tipo predisposto dalla predetta struttura per la redazione del provvedimento di revisione periodica che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare annualmente ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del Testo Unico;

RITENUTO di adottare, ai fini della redazione del documento di revisione periodica che costituisce l’“*Allegato A*” alla presente deliberazione, il predetto schema tipo integrato con i dati relativi al costo del personale ed al fatturato medio del triennio precedente come previsto dall’“*Allegato I*” alla Delibera n. 22 del 21 dicembre 2018 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, risultando tale formato funzionale alla successiva comunicazione alla Struttura di monitoraggio dell’esito della razionalizzazione periodica, attraverso l’applicativo “*Partecipazioni*” del Dipartimento del tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);

VISTO l’esito della ricognizione ordinaria effettuata come risultante nell’“*Allegato A*” alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione societaria diretta, il quale si compone dei dati societari ed economico-

finanziari forniti dalle società all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, su richiesta di quest’ultima (nota Prot. GEN-GEN-2021-0006200-P di data 9 giugno 2021) e dai quali non è emersa - con riferimento a ciascuna società oggetto di ricognizione - la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 20, comma 2, del Testo Unico, in presenza dei quali le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad adottare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTE le quote di capitale detenute dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale nelle società di seguito elencate:

- Porto di Trieste Servizi S.r.l. – 100,00%
- Adriafer S.r.l. – 100%
- Trieste Terminal Passeggeri - S.p.A. – 40,00%
- ALPT - Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste S.r.l. – 35,00%
- Società Alpe Adria S.p.A. – 33,33%
- Interporto di Trieste - S.p.A. – 20,00%;

SENTITO il Segretario Generale;

SU PROPOSTA del Presidente,

DELIBERA

1. di dare attuazione all’articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, approvando l’allegato documento di ricognizione ordinaria (“*Allegato A*”) delle partecipazioni societarie detenute dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale alla data del 31 dicembre 2020, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

2. di mantenere, senza interventi, le partecipazioni societarie detenute dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale nelle seguenti società:

- Porto di Trieste Servizi S.r.l.
- Adriafer S.r.l.
- Trieste Terminal Passeggeri - S.p.A.
- ALPT - Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste S.r.l.
- Società Alpe Adria S.p.A.
- Interporto di Trieste - S.p.A.

3. di trasmettere la presente Deliberazione e l’allegato documento di ricognizione ordinaria (“*Allegato A*”) ai soggetti di cui all’articolo 20, comma 3, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, identificati nella competente Sezione di controllo della Corte

dei Conti e nella Struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 di cui all'articolo 15 del Testo Unico individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

4. di trasmettere la presente Deliberazione e l'allegato documento di ricognizione ordinaria ("*Allegato A*") alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all'articolo 15 del Testo Unico per il tramite dell'applicativo "*Partecipazioni*" del Portale Tesoro, tramite il quale saranno acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica prevista dal Testo Unico, sia i dati richiesti alle singole società partecipate ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti, ai sensi dell'articolo 17 del D.L. n. 90/2014;

5. di pubblicare la presente Deliberazione e l'allegato documento di ricognizione ordinaria ("*Allegato A*") sul sito internet istituzionale www.porto.trieste.it, sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione "*Enti controllati*".

Trieste, 28 ottobre 2021

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)